

Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 3.7.2020

Parere del Consiglio federale del 19.8.2020

Decisioni del Consiglio degli Stati del 14.9.2020

Decisioni del Consiglio nazionale del 10.12.2020

**Legge federale
sulla riduzione dei rischi associati
all'uso di pesticidi**

**(Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge sull'agricoltura
e della legge federale sulla protezione delle acque)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 luglio 2020¹;

visto il parere del Consiglio federale del 19 agosto 2020²,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 15 dicembre 2000³ sui prodotti chimici

Art. 10a Obbligo di comunicare per prodotti biocidi

¹ Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.

² Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.

Art. 10b Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti biocidi

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti biocidi da parte di utilizzatori professionali e commerciali.

² Chiunque utilizza prodotti biocidi a titolo professionale o commerciale ne registra nel sistema d'informazione le applicazioni in settori ad alto rischio definiti dal Consiglio federale.

¹ FF 2020 5759

² FF 2020 5967

³ RS 813.1

³ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

- a. i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
- b. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
- c. l'utilizzatore: per i dati che lo riguardano;
- d. i terzi che dispongono di un'autorizzazione dell'utilizzatore.

Art. 11 cpv. 1 ultima parte del periodo

¹ ..., nonché sull'ambiente.

Art. 25a Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti biocidi

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti biocidi devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata.

² Il Consiglio federale stabilisce entro il 2023:

- a. i settori a rischio determinanti;
- b. i valori per ridurre i rischi inaccettabili in questi settori;
- c. il metodo con cui calcolare se detti valori sono raggiunti.

2. Legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura

Art. 6a Perdite di sostanze nutritive

¹ Rispetto alla media degli anni 2014–2016, le perdite di azoto e di fosforo nell'agricoltura sono adeguatamente ridotte entro il 2030.

² Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui essi sono calcolati. A tal fine consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Disciplina l'obbligo di fare rapporto.

² Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui essi sono calcolati. Tiene conto anche dell'obiettivo di ridurre l'uso di concimi sintetici importati mediante la promozione dell'uso di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni. A tal fine consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Disciplina l'obbligo di fare rapporto.

⁴ RS 910.1

³ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e fare periodicamente rapporto alla Confederazione sulla natura e sugli effetti dei provvedimenti che hanno preso.

⁴ Il Consiglio federale può designare le organizzazioni.

⁵ Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione delle perdite di sostanze nutritive, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027.

² Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti. Questi indicatori tengono conto della tossicità e dell'uso dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza fra l'altro i dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 165^{bis}.

³ Il Consiglio federale può definire valori di riduzione dei rischi per altri settori a rischio.

⁴ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e fare periodicamente rapporto alla Confederazione sulla natura e sugli effetti dei provvedimenti che hanno preso.

⁵ Il Consiglio federale può designare le organizzazioni.

⁶ Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica di provvedimenti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.

⁷ Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente alto.

Art. 164a Obbligo di comunicare per forniture di sostanze nutritive

¹ Le forniture di alimenti per animali e concimi alle aziende agricole vanno comunicate alla Confederazione affinché la stessa possa tenere un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale.

² Il Consiglio federale disciplina la cerchia delle persone soggette all'obbligo di comunicare e stabilisce in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.

Art. 164b Obbligo di comunicare per prodotti fitosanitari

¹ Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.

² Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.

Art. 165^{bis} Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali e commerciali, nonché da parte dell'ente pubblico.

² Chiunque utilizza prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale ne registra le applicazioni nel sistema d'informazione.

³ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

- a. i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
- b. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
- c. l'utilizzatore: per i dati che lo riguardano;
- d. i terzi che dispongono di un'autorizzazione dell'utilizzatore.

Art. 165g, frase introduttiva

Per i sistemi d'informazione di cui agli articoli 165c–165^{bis}, il Consiglio federale disciplina in particolare:

3. Legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque*Art. 9 cpv. 3–5*

³ Un'omologazione dev'essere verificata, se:

- a. nelle acque da cui si attinge acqua potabile o previste a questo scopo, il valore limite di 0,1 µg/l per i prodotti fitosanitari o i prodotti biocidi (pesticidi) o per i loro prodotti di degradazione è ripetutamente e ampiamente superato; oppure
- b. nelle acque superficiali, i valori limite dei prodotti fitosanitari e dei prodotti biocidi (pesticidi) giustificati dal profilo ecotossicologico sono ripetutamente e ampiamente superati.

⁵ RS 814.20

⁴ La nuova decisione di omologazione deve garantire che i valori limite siano rispettati.

⁵ Se non è possibile raggiungere gli obiettivi summenzionati mediante prescrizioni d'uso, va revocata rispettivamente l'autorizzazione al corrispondente prodotto pesticida o, in caso di prodotti fitosanitari, l'approvazione al corrispondente principio attivo. Se in tal modo l'approvvigionamento indigeno con importanti colture agricole è fortemente pregiudicato, il Consiglio federale può rinunciare per un periodo limitato a una revoca dell'autorizzazione o dell'approvazione.

Art. 19 cpv. 1^{bis}–1^{quater}

^{1bis} Entro il 31 dicembre 2035 i Cantoni designano i settori di alimentazione delle captazioni d'acqua sotterranea di interesse pubblico, se:

- a. le relative captazioni rivestono importanza regionale; o
- b. in tali settori di alimentazione si trovano impianti o sono svolte attività suscettibili di causare l'emissione di sostanze che possono inquinare le acque sotterranee e che non possono essere decomposte o ritenute in misura sufficiente.

^{1ter} Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente disposizione i Cantoni sottopongono alla Confederazione una pianificazione relativa alla designazione dei settori di alimentazione secondo il capoverso ^{1bis}.

^{1quater} Ogni quattro anni i Cantoni fanno rapporto alla Confederazione in merito all'attuazione della designazione dei settori di alimentazione secondo il capoverso ^{1bis} e in merito ai provvedimenti di protezione delle acque sotterranee previsti.

Art. 27 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere usati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.

Art. 62d Designazione dei settori di alimentazione

¹ Nell'ambito dei crediti approvati, fino al 1° dicembre 2030 la Confederazione versa ai Cantoni un'indennità per la designazione dei settori di alimentazione di cui all'articolo 19 capoverso ^{1bis}, sempre che i relativi lavori siano effettuati dopo il 1° gennaio 2020.

² L'indennità ammonta al 40 per cento dei costi computabili.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.